



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DEL 30 APRILE 2021 – ORE 9:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2021 su “IL GIORNALE” e, in pari data, sul sito internet di ILPRA S.p.A. (la “Società” o “ILPRA”), è stata convocata l’Assemblea della Società, in sede straordinaria, ed in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 9,30, in prima convocazione presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23 27036 Mortara (PV), per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte straordinaria**

1. Modifiche degli articoli 6, 7.5, 10.1, 17, 18.3, 35, 36.1, 36.6, 36.8 e 42.3 e introduzione dell’articolo 47 dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
  - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b. Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
  - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - e. Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
  - a. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell’incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA**

1. *Modifiche degli articoli 6, 7.5, 10.1, 17, 18.3, 35, 36.1, 36.6, 36.8 e 42.3 e introduzione dell'articolo 47 dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*


Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente dovute alle variazioni apportate da Borsa Italiana S.p.A. al Regolamento Emittenti AIM comunicate con avviso del 6 luglio 2020.

Segnaliamo che gli Emittenti AIM sono tenuti all'adeguamento dei propri statuti sociali vigenti in ossequio alle nuove disposizioni regolamentari.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di ILPRA vi propone di modificare lo statuto come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO</b>	
<b>ART. 1 DENOMINAZIONE</b>	
1.1. È costituita una Società per azioni con la denominazione: "ILPRA S.P.A."(la "Società")	Invariato
<b>ART. 2 SEDE</b>	
2.1. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.	Invariato
2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie e unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2.1.	Invariato
<b>Art. 3 Oggetto</b>	
3.1. La Società ha per oggetto: a) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la locazione di macchinari per il confezionamento, l'imballaggio e la lavorazione di materie metalliche, plastiche, della carta e del legno, nonché di materiali per il confezionamento; b) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la locazione di macchinari industriali e complementi per l'automazione; c) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la locazione di	Invariato



<p>macchinari industriali per la lavorazione del legno, della carta, delle materie plastiche e metalliche;</p> <p>d) la manutenzione e l'assistenza tecnica post vendita; la commercializzazione di macchine e accessori per l'ufficio e l'informatica, la consulenza informatica, marketing e pubblicità nonché la realizzazione e commercializzazione di software, l'assistenza tecnica;</p> <p>e) assumere la rappresentanza industriale di società produttrici dei macchinari e di materiali di cui ai punti da a) a d) che precedono;</p> <p>f) l'assunzione di interessenze e partecipazioni anche azionarie purché con carattere di strumentalità e di non prevalenza, in altre società o imprese costituite o costituende, in Italia e all'estero, aventi scopi analoghi o affini al proprio.</p>	
3.2. La società può rilasciare fideiussioni o garanzie a favore di terzi.	Invariato
3.3. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.	Invariato
<b>ART. 4 DURATA</b>	
La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, per deliberazione dell'assemblea dei soci.	Invariato
<b>ART. 5 DOMICILIO</b>	
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.	Invariato
<b>CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, TRASPARENZA, STRUMENTI FINANZIARI, PATRIMONI DESTINATI, FINANZIAMENTI, RECESSO, ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, OPA</b>	<b>CAPITALE - CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, TRASPARENZA, STRUMENTI FINANZIARI, PATRIMONI DESTINATI, FINANZIAMENTI, RECESSO, ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, OPA</b>
<b>ART. 6 CAPITALE</b>	<b>ART. 6 CAPITALE - CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE</b>
Il capitale sociale è fissato in euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocento settemilasettecentoventi) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilioni trentottomilaseicento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. L'assemblea dei soci, in data 14 gennaio 2019,	6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocento settemilasettecentoventi) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilioni trentottomilaseicento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.



con verbale del Notaio dott. Claudio Caruso, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo complessivo massimo di Euro 7.999.900,00

(sette milioninovecentonovantanovemilanoovecento/00), in via scindibile, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in sottoscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in più tranches:

(i) nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB;


(ii) nell'ambito di un'offerta con un controvalore complessivo - comprensivo di sovrapprezzo - di massimi Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale e con godimento regolare ed in particolare a) quanto ad Euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00) riservata alla sottoscrizione dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario identificati nel riepilogo allegato al presente verbale sotto la lettera "C" in proporzione all'ammontare del credito da ciascuno vantato nei confronti della Società e riveniente dall'esercizio del diritto al rimborso anticipato ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario adottato con delibera dell'Amministratore unico in data 24 ottobre 2016 e b) quanto ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) riservata alla sottoscrizione dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario Rimborsato detentori alla data del 31 maggio 2018 identificati nel medesimo riepilogo (allegato al presente verbale sotto la lettera "C") in proporzione all'ammontare del credito vantato da ciascuno nei confronti della

~~L'assemblea dei soci, in data 14 gennaio 2019, con verbale del Notaio dott. Claudio Caruso, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo complessivo massimo di Euro 7.999.900,00~~


~~(sette milioninovecentonovantanovemilanoovecento/00), in via scindibile, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale e che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in sottoscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in più tranches:~~

~~(i) nell'ambito di un'offerta rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB;~~

~~(ii) nell'ambito di un'offerta con un controvalore complessivo - comprensivo di sovrapprezzo - di massimi Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale e con godimento regolare ed in particolare a) quanto ad Euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00) riservata alla sottoscrizione dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario identificati nel riepilogo allegato al presente verbale sotto la lettera "C" in proporzione all'ammontare del credito da ciascuno vantato nei confronti della Società e riveniente dall'esercizio del diritto al rimborso anticipato ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario adottato con delibera dell'Amministratore unico in data 24 ottobre 2016 e b) quanto ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) riservata alla sottoscrizione dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario Rimborsato detentori alla data del 31 maggio 2018 identificati nel medesimo riepilogo (allegato al presente verbale sotto la lettera "C") in proporzione all'ammontare del~~




Società alla data del 31 maggio 2018 ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario Rimborsato; il tutto secondo modalità, termini e condizioni, ivi incluso un eventuale sconto sul prezzo di sottoscrizione, che verranno determinate dall'organo amministrativo.	<del>credito vantato da ciascuno nei confronti della Società alla data del 31 maggio 2018 ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario Rimborsato; il tutto secondo modalità, termini e condizioni, ivi incluso un eventuale sconto sul prezzo di sottoscrizione, che verranno determinate dall'organo amministrativo.</del>
	<b>6.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</b>
	<b>6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</b>
	<b>6.4 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</b>
	<b>6.5 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</b>
<b>ART. 7 AZIONI</b>	
7.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.	Invariato
7.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.	Invariato
7.3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.	Invariato
7.4. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.	Invariato



# ILPRA<sup>®</sup>


## PACKAGING SOLUTIONS

<p>7.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").</p>	<p><del>7.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").</del></p>
<p>7.6. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile.</p>	<p>7.65. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli <b>articolo</b> 2348 e seguenti del codice civile.</p>
<p>7.7. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p>	<p>7.76. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p>
<p>7.8. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima.</p>	<p>7.87. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima.</p>
<p><b>ART. 8 TRASFERIMENTO AZIONI</b></p>	
<p>Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>ART. 9 IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</b></p>	
<p>9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p>	<p>Invariato</p>
<p>9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non</p>	<p>Invariato</p>




<p>abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</p>	
<p>9.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>	Invariato
<p><b>ART. 10 TRASPARENZA E INFORMATIVA</b></p>	
<p>10.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "<b>Regolamento AIM Italia</b>"), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "<b>Disciplina sulla Trasparenza</b>"), salvo quanto qui previsto.</p>	<p>10.1. <b>In dipendenza della negoziazione delle A</b> <del>partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (AIM Italia), è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</del></p>
<p>10.2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "<b>Partecipazione Significativa</b>") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p>	Invariato
<p>10.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p>	Invariato






10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.	Invariato
<b>ART. 11 OBBLIGAZIONI</b>	
11.1. La Società potrà emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.	Invariato
11.2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.	Invariato
11.3. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 31 del presente statuto.	Invariato
<b>ART. 12 STRUMENTI FINANZIARI</b>	
12.1. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	Invariato
12.2. Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo non destinati comunque alla circolazione.	Invariato
12.3. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.	Invariato
<b>ART. 13 PATRIMONI DESTINATI</b>	
13.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.	Invariato
13.2. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 33.2. del presente statuto.	Invariato
<b>ART. 14 FINANZIAMENTI</b>	
La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	Invariato
<b>ART. 15 RECESSO</b>	
15.1. I soci hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.	Invariato
15.2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da	Invariato



<p>inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.</p>	
<p>15.3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.</p>	Invariato
<p>15.4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.</p>	Invariato
<p>15.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.</p>	Invariato
<p>15.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.</p>	Invariato
<p>15.7. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.</p>	Invariato
<p>15.8. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea nella quale si deve assumere la delibera che legittima il recesso.</p>	Invariato
<p>15.9. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.</p>	Invariato
<p>15.10. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.</p>	Invariato
<p>15.4. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.</p>	Invariato
<p>15.5. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di</p>	Invariato

queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.	
15.6. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.	Invariato
15.7. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.	Invariato
15.8. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.	Invariato
15.9. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.	Invariato
15.10. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.	Invariato
15.11. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.	Invariato
<b>ART. 16 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO</b>	
La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del codice civile.	Invariato
<b>ART. 17 OPA ENDOSOCIETARIA</b>	



# ILPRA<sup>®</sup>

PACKAGING SOLUTIONS

<p>17.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili (la <b>Disciplina Richiamata</b>"), le disposizioni dettate per le Società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").</p>	<p>17.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su AIM Italia (<del>e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni</del>) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili (<del>la <b>Disciplina Richiamata</b></del>"), le disposizioni dettate per le Società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria <b>relative alle società quotate di cui al TUF</b>, <del>anche con riferimento ed ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia</del> (di seguito, <del>e</del> congiuntamente, <del>la</del> "Norme TUF" "<b>disciplina richiamata</b>"), <b>limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia nella versione <i>pro tempore</i> vigente.</b> Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.</p>
<p>17.2. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p>	<p>17.2. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o <del>coattiva</del>, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, <del>sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</del></p>
<p>17.3. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p>	<p>17.3. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p>
<p>17.4. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che</p>	<p>17.4. <del>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che</del></p>



Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

17.5. Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

17.6. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

17.7. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono

~~Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.~~

**17.25. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, Qualora** il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, **1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3- quater – e 3- bis del TUF (anche a seguito di maggiorazione del diritto di voto), nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, ove non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni** ciò comporta la sospensione del diritto di voto sulla ~~tutta la~~ partecipazione **eccedente** detenuta, ~~che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.~~

17.36. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

17.47. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto, **ad eccezione del comma 17.5,** dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al ~~collegio di probiviri denominato "Panel"~~ **di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia.** ~~Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi~~

<p>scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>	<p><del>il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</del></p>
<p>17.8. La Società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita tali poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</p>	<p><del>17.8. La Società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita tali poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</del></p>
<p>17.9. Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>	<p><del>17.9. Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</del></p>
	<p>17.5 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di</p>






# ILPRA®


PACKAGING SOLUTIONS

<p>amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p>	
<p>18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia.</p>	<p>18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>c) <b>richiesta di revoca</b> dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. <b>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia</b> la richiesta di <del>La</del> revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia. <b>Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo</b></p>






	<p>che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p> <p>Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>
<b>ART. 19 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b>	
19.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 33.2. del presente statuto; b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del presente statuto; d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.	Invariato
<b>ART. 20 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b>	
20.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.	Invariato
20.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.	Invariato
20.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.	Invariato
20.4. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24 Ore", "Milano Finanza", "MF", "Italia Oggi", "il Giornale" nonché sul sito Internet della Società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.	Invariato




20.5. L'avviso di convocazione deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	Invariato
<b>ART. 21 ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE</b>	
21.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.	Invariato
21.2. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	Invariato
<b>ART. 22 ASSEMBLEA TOTALITARIA</b>	
22.1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.	Invariato
22.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	Invariato
<b>ART. 23 ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM</b>	
23.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.	Invariato
23.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.	Invariato
23.3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale mentre in seconda ed ogni ulteriore convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.	Invariato
23.4. Tuttavia non si intende approvata la	Invariato




delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.	
<b>ART. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM</b>	
24.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.	Invariato
24.2. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti: a. il cambiamento dell'oggetto sociale; b. la trasformazione; c. lo scioglimento anticipato; d. la proroga della durata; e. la revoca dello stato di liquidazione; f. il trasferimento della sede sociale all'estero; g. l'emissione di azioni privilegiate	
<b>ART. 25 NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM</b>	
25.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.	Invariato
25.2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.	Invariato
25.3. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salvo diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.	Invariato
25.4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.	Invariato
<b>ART. 26 RINVIO DELL'ASSEMBLEA</b>	
26.1. I soci intervenuti che rappresentano un	Invariato


terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.	
<b>ART. 27 LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE</b>	
27.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.	Invariato
27.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la " <b>Comunicazione</b> "). La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.	Invariato
27.3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.	Invariato
<b>ART. 28 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA</b>	
28.1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.	Invariato
28.2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il	Invariato




rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
28.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.	Invariato
28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile.	Invariato
28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.	Invariato
28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate.	Invariato
<b>ART. 29 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE</b>	
29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.	Invariato
29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.	Invariato
29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	Invariato
29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	Invariato
29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	Invariato
29.6 Il verbale deve indicare. a) la data dell'assemblea; b) l'identità, anche mediante allegato, dei	Invariato



<p>partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;</p> <p>c) le modalità e i risultati delle votazioni;</p> <p>d) l'identità dei votanti, anche mediante allegato, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;</p> <p>e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>	
<b>ART. 30 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE</b>	
<p>30.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p>	Invariato
<p>30.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	Invariato
<b>ART. 31 ASSEMBLEE SPECIALI</b>	
<p>31.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.</p>	Invariato
<p>31.2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.</p>	Invariato
<b>ART. 32 ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI</b>	
<p>32.1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	Invariato
<p>32.2. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta a sensi dell'articolo 2377 del</p>	Invariato




codice civile.	
<b>ART. 33 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	
33.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.	Invariato
33.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale; e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 13 del presente statuto; f) la decisione in ordine alla fusione per incorporazione di una o più Società possedute dall'incorporante per almeno il 90% (novanta per cento) delle loro azioni o quote ai sensi degli articoli 2502 e 2505-bis del codice civile, con deliberazione risultante da atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2). In tale ipotesi l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, può essere fatta per la Società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della Società incorporata. g) la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite, nell'ipotesi di cui all'articolo 2446, terzo comma, del codice civile.	Invariato
<b>ART. 34 DIVIETO DI CONCORRENZA</b>	
34.1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.	Invariato
<b>AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>ART. 35 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	
L'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o 7 (sette). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.	L'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri <b>non inferiore pari a 5 (cinque) e non superiore a 7 9 (sette nove)</b> . Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.




<b>ART. 36 NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	
36.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.	36.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. <b>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").</b> Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.
36.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.	Invariato
36.3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.	Invariato
36.4. Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e	Invariato






<p>statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.</p>	
<p>36.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF.</p>	Invariato
<p>36.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	<p>36.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, <b>scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente.</b> Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>
<p>36.7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	Invariato
<p>36.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior</p>	<p>36.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina <b>almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza (scelto in ottemperanza alla normativa, anche</b></p>


<p>numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p>	<p><b>regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di indipendenza indipendente - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</b></p>
<p>36.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).</p>	<p>Invariato</p>
<p>36.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p>	<p>Invariato</p>
<p>36.11. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p>36.12. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p>36.13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali</p>	<p>Invariato</p>



<p>candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p>	
<p>36.14. Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p>	Invariato
<p>36.15. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	Invariato
<p>36.16. L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p>	Invariato
<p><b>ART. 37 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	
<p>37.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.</p>	Invariato
<p>37.2. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p>	Invariato
<p><b>ART. 38 ORGANI DELEGATI</b></p>	
<p>38.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e dei poteri e la relativa remunerazione.</p>	Invariato
<p>38.2. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.</p>	Invariato
<p>38.3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.</p>	Invariato
<p>38.4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con cadenza almeno semestrale a sensi</p>	Invariato




articolo 2381, comma 5, del codice civile.	
38.5. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.	Invariato
<b>ART. 39 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
39.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.	Invariato
39.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.	Invariato
39.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.	Invariato
39.4. Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci	Invariato
39.5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera: - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto; - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto: In ogni caso di parità di voto, la delibera si intenderà assunta con il voto favorevole del Presidente del consiglio di amministrazione. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.	Invariato
39.6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 30 del presente statuto.	Invariato
39.7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.	Invariato
39.8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.	Invariato



39.9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	Invariato
<b>ART. 40 RAPPRESENTANZA SOCIALE</b>	
40.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.	Invariato
40.2. La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	Invariato
<b>ART. 41 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</b>	
41.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; la misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.	Invariato
41.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.	Invariato
41.3. l'assemblea dei soci può anche deliberare di accantonare a favore degli amministratori, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.	Invariato
<b>COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</b>	
<b>ART. 42 COLLEGIO SINDACALE</b>	
42.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	Invariato
42.2. L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente.	Invariato
42.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci	42.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci

<p>debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p>	<p>debbono possedere i requisiti di <b>professionalità e onorabilità</b> di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di <b>legge 2399 del codice civile</b>. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il <b>diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto</b>. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p>
<p>42.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p>	<p>Invariato</p>
<p>42.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.</p>	<p>Invariato</p>
<p>42.6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 30 del presente statuto.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>ART. 43 CONTROLLO CONTABILE</b></p>	
<p>43.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p>43.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</li> <li>- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;</li> <li>- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto</li> </ul>	<p>Invariato</p>
<p>43.3. L'attività di controllo contabile è annotata</p>	<p>Invariato</p>

in un apposito libro conservato presso la sede sociale.	
<b>BILANCIO</b>	
<b>ART. 44 BILANCIO E UTILI</b>	
44.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	Invariato
44.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti.	Invariato
45.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 (novanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del codice civile; e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile; f) per deliberazione dell'assemblea; g) per le altre cause previste dalla legge.	Invariato
<b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>	
<b>ART. 45 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>	
45.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	Invariato
45.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: a) il numero dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della Società; d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	Invariato
<b>DISPOSIZIONE FINALE</b>	



**ILPRA**<sup>®</sup>  
PACKAGING SOLUTIONS

<b>ART. 46 DISPOSIZIONE FINALE</b>	
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.	Invariato
	<b>ART. 47 EVENTUALE QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ COME DIFFUSA</b>
	<b>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</b>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

*"L'Assemblea straordinaria di ILPRA S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

**DELIBERA**

1. *di adottare il nuovo statuto di ILPRA S.p.A. nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di prendere atto che la deliberazione sopra assunta è subordinata alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, con l'iscrizione medesima;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, ogni e più ampio potere necessario per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di:*





- (i) *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia;*
  
- (ii) *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, Borsa Italiana S.p.A., anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese”*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.*

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio della Società e per prendere atto del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021. La Società ha messo a disposizione degli azionisti, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione del collegio sindacale per il bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,*

- audita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020*

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di Euro 2.080.842,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

\*\*\* \*\*



**ILPRA**<sup>®</sup>  
PACKAGING SOLUTIONS

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

**2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.080.842,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- per Euro 104.042,10, ossia nella quota del 5%, a riserva legale,
- di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,06 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo. Tale dividendo verrà posto in pagamento in due *tranche*:
  - (i) la prima *tranche* pari ad 0,03 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 19 maggio 2021 con data stacco il 17 maggio 2021 (*ex date*) e *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 18 maggio 2021,
  - (ii) la seconda *tranche* pari a 0,03 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 20 ottobre 2021, con data stacco (*ex date*) il 18 ottobre 2021 e *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 19 ottobre 2021,

fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;

- di destinare a riserva straordinaria il residuo. L'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria potrà essere determinato solo successivamente in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

**DELIBERA**

- *di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2020 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 2.080.842,00 come segue:*
  - a) *5% dell'utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari a Euro 104.042,10;*
  - b) *di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,06 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società) nel giorno di messa in pagamento del dividendo, che verrà messo in pagamento in due tranches:*
    - (i) *la prima tranche pari ad 0,03 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 19 maggio 2021 con data stacco (ex date) il 17 maggio 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 18 maggio 2021;*
    - (ii) *la seconda tranche pari a 0,03 Euro per azione ordinaria, - al lordo delle eventuali ritenute di legge - sarà messa in pagamento a decorrere dal 20 ottobre 2021, con data stacco (ex date) il 18 ottobre 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 19 ottobre 2021,*
- fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;*
- c) *di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà;*
- d) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo;*
- e) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A.”*

\*\*\* \*\*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti*
- a. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - b. *Determinazione della durata in carica degli Amministratori;*
  - c. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - d. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
  - e. *Determinazione del compenso degli Amministratori.*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 14 gennaio 2019 e successivamente integrato dall'Assemblea ordinaria in data 28 maggio 2020.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico degli Amministratori; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso degli Amministratori.

Si precisa che, alla luce delle modifiche statutarie di cui al punto 1 della parte Straordinaria della presente Assemblea, che si ricorda essere obbligatorie ai sensi della normativa regolamentare applicabile alla Società, i richiami agli articoli dello statuto indicati nella presente relazione devono intendersi fatti agli articoli dello Statuto nella nuova formulazione come sopra indicata.

**3.a. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione***

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a n. 5 e non superiore a n. 9 e spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 7 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

La nomina avviene secondo i termini e le previsioni degli articoli 36 e seguenti dello statuto cui si fa rinvio.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste e i candidati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 36 dello statuto sociale nella nuova formulazione.

**3.b. *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione***



Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina e, ai sensi dell'articolo 2383, comma 2 del codice civile, sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto e sono rieleggibili.

### ***3.c. Nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione***

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Segnaliamo che, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, *pro tempore vigente*, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo *ex art.* 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, *pro tempore vigente*. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di

quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, *pro tempore vigente*), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di Amministratore Indipendente - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 36 dello statuto, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

#### ***3.d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione***

Ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedervi, sceglie tra i suoi membri un Presidente.

#### ***3.e. Determinazione del compenso degli Amministratori***

Ai sensi dell'articolo 41 dello statuto sociale, ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare al momento della deliberazione del compenso. L'Assemblea dei soci può anche deliberare di accantonare a favore degli amministratori, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti a:



- stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni statutarie, fra n. 5 e n. 9 componenti;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

\*\*\* \*\*



**Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

4. *Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.*
- a. *Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;*
  - b. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
  - c. *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data in data 14 gennaio 2019.

Si precisa che, alla luce delle modifiche statutarie di cui al punto 1 della parte Straordinaria della presente Assemblea, che si ricorda essere obbligatorie ai sensi della normativa regolamentare applicabile alla Società, i richiami agli articoli dello statuto indicati nella presente relazione devono intendersi fatti agli articoli dello Statuto nella nuova formulazione.

Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, l'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze di legge – senza voto di lista - elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e di statuto. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare in merito ai compensi, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di



presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul quinto punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

**5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 14 gennaio 2019.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021- 2023 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ILPRA S.p.A.,*

**DELIBERA**

- *di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 22.000,00, così come proposto, oltre ad IVA e spese;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul sesto punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

**6. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di ILPRA ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

**1. *Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie***

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre,

- (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente",
- (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato,
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonché
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

**2. *Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione***

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di



volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie apostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 8.165.668.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di ILPRA ammonta ad Euro 2.407.720 ed è rappresentato da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società detiene n. 1.800 azioni ordinarie proprie; le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

### **3. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene invece richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la disposizione delle azioni proprie.

### **4. Corrispettivo minimo e massimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00.

Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in



concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.


Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato a disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### **5. Modalità di esecuzione delle operazioni**

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.



**ILPRA**<sup>®</sup>  
PACKAGING SOLUTIONS

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### **6. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale**

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

#### **delibera**

1. *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*
  - (i) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), per il periodo di 18 mesi a far data dalla data della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di ILPRA S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli*

*amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00;*

- (ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
  - (iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto 1.(iii) è accordata senza limiti temporali;*
- 2. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società*





*chiuso al 31 dicembre 2020 e approvato dall'odierna Assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 8.165.668,00;*

- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto”*

\*\*\* \*\*

Mortara (PV), 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Bertocco

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Bertocco", written over a horizontal line.

